[Copia] UNPA-CLE - Prot. 89581-13/05/2026 - Rep. Decreti n. 5424/2026

IL RETTORE

Visto il Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio post-lauream dell'Università degli Studi di Palermo**,** emanato con D.R. n° 2467 del 05/03/2026;
Visto l'art. 18, commi 5 e 6, della legge n° 240 del 30/12/2010 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 5 giugno 2025 n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45, che ha soppresso, dalla data del 7 giugno 2025, sia il regime fiscale agevolato previsto per le borse di ricerca post-lauream che la possibilità di collocamento in congedo straordinario, per motivi di studio senza assegni, in favore dei dipendenti pubblici;
Visto l'Accordo di collaborazione scientifica DIFC- Sispi siglato in data 29/02/2024, prorogato giusta nota SISPI n° 001-006398 – AREG del 29/10/2025;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Chimica- Emilio Segrè, nella seduta del 10/04/2026, in merito all' attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream dal titolo "*Analisi e studio di servizi innovativi per il marketing territoriale*", della durata di mesi 12 e per l'importo di € 22.785,00, onnicomprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell'Amministrazione, da far gravare su: Accordo di collaborazione scientifica DIFC- Sispi, Codice Progetto: CON-0714 - Responsabile Scientifico: Dott. Pietro Paolo Corso;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02.08.2012 al punto n° 26 in merito alla revisione di tasse e contributi per attività post laurea dell'Ateneo;
Vista l'attestazione di avvenuta allocazione budget sul progetto CON-0714 W.P. Costi rendicontabili, rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè, prot. n° 87050 del 08/05/2026, per la copertura della borsa di studio sopra citata.

DECRETA

ART. 1
(Oggetto della selezione)

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l'attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 12 e per l'importo di € 22.785,00, onnicomprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell'Amministrazione, per attività di ricerca dal titolo "*Analisi e studio di servizi innovativi per il marketing territoriale*", da far gravare su: Accordo di collaborazione scientifica DIFC- Sispi, Codice Progetto: CON-0714; Responsabile Scientifico: Dott. Pietro Paolo Corso (SSD: PHYS-04/A) - CUP: B78H24000410005; Codice Concorso**: BS-RIC 87-2026**.
2. **Programma di ricerca:** La Borsa di Studio è finalizzata allo svolgimento di attività di studio, analisi e progettazione di servizi innovativi nell'ambito del marketing territoriale, in continuità con le iniziative già avviate nel recente passato, con particolare riferimento alle piattaforme di Destination Management, dei collegati portali di promozione territoriale nonché degli strumenti di data analytics associati. Le attività riguarderanno la definizione di modelli di servizio orientati alla valorizzazione del territorio, mediante l'impiego di soluzioni digitali avanzate e l'integrazione di strumenti e metodologie di realtà virtuale, aumentata e immersiva, nonché di tecniche per la ricostruzione tridimensionale degli ambienti. Il programma sarà inoltre volto a supportare la sperimentazione di approcci innovativi per la promozione e la fruizione del patrimonio

territoriale, culturale, ambientale e turistico, contribuendo allo sviluppo di ecosistemi digitali integrati a sostegno delle strategie di marketing territoriale a partire dallo sviluppo di tecniche avanzate di data analytics a partire dai dati già disponibili.

ART. 2
(Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri in possesso di Laurea Magistrale in Fisica o in Informatica o in Ingegneria Informatica o in Ingegneria Gestionale o in Matematica o laurea equiparata o titolo equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. I candidati in possesso di titolo di studio rilasciato da Università straniere per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta l'equipollenza a laurea italiana, dovranno, pena l'esclusione, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice. Tale dichiarazione, prodotta dalla Commissione giudicatrice all'atto della valutazione dei titoli presentati dai candidati, non costituisce equipollenza del titolo di studio ed è utile unicamente all'accesso alle successive fasi concorsuali per l'attribuzione della borsa di studio.
3. Non potranno essere ammessi alla selezione:
    a) coloro che alla data di scadenza del bando abbiano usufruito cumulativamente di borse di studio post-lauream per un periodo, anche non continuativo, superiore a 36 mesi;
    b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede l'attivazione della borsa di studio, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 3
(Istanza di partecipazione e termine di presentazione)

1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina:

   https://pica.cineca.it/unipa/bds-2026-87

2. Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando l'Università di Palermo tra gli enti, oppure potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.
3. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
4. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità e copia dell'avvenuto versamento del contributo per la partecipazione al concorso.
5. I candidati, **pena l'esclusione**, sono tenuti a versare un contributo per spese organizzative concorsuali nella misura di Euro 50,00. Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul c/c n. 000015632748 intestato all'Università di Palermo, presso l'Istituto Cassiere CREDIT AGRICOLE- Sede di Palermo – codice

IBAN IT50R0623004609000015632748 — Codice BIC/SWIFT: CRPPIIIT2PXXX indicando nella causale del versamento: "Contributo per la partecipazione a procedura per borsa di studio Codice Concorso: **BS-RIC 87-2026". La ricevuta del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di concorso**.

6. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
7. L'applicazione informatica consente di salvare la documentazione inserita in modalità bozza, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail al momento di presentazione della domanda.
8. Una volta compilata la domanda ed inseriti tutti gli allegati, il candidato dovrà assicurarsi di aver premuto il tasto "presenta". Il perfezionamento della candidatura sarà comprovato esclusivamente dalla modifica dello status della domanda, che apparirà "*presentata*" e non più "*in bozza*".
9. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
10. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi **comunicazione successiva;**
11. **La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. In caso di accesso tramite identificazione attraverso il sistema SPID, la domanda di ammissione alla procedura selettiva verrà acquisita automaticamente dal sistema senza necessità di firma**;
12. Negli altri casi, pena l'esclusione, la domanda deve essere firmata e deve contenere tutti i dati richiesti ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda può essere firmata con firma digitale certificata, (in modalità CadES o Pades). Altrimenti, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere scansionato e caricato sul sistema in formato PDF.
    Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, contattare il supporto tramite l'apposito link in fondo alla pagina: https://pica.cineca.it/unipa/;
13. All'atto della compilazione dell'applicativo online sopra menzionato, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
    a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai fini del concorso, un recapito telefonico, un indirizzo PEC (solo per i cittadini italiani);
    b) la cittadinanza;
    c) godimento dei diritti civili e politici;
    d) la laurea posseduta, con indicazione della classe di laurea di appartenenza, la data e la sede in cui è stata conseguita, nonché la votazione;
    e) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali);
    f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da impiego statale, o licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
    g) di non aver fruito, alla data di scadenza del presente bando di concorso, di borse

di studio post-lauream per un periodo, anche non continuativo, superiore a 36 mesi;

h) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che ha richiesto l'attivazione della borsa di studio, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo
i) l'esplicita dichiarazione di accettare tutto quanto previsto dal bando;
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
k) la richiesta di dichiarazione di corrispondenza del titolo (solo per i candidati, in possesso di titolo di studio rilasciato da Università straniere per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta l'equipollenza a laurea italiana).

14. Le domande dovranno, inoltre, essere corredate da:
    - copia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità;
    - copia del codice fiscale;
    - autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del titolo di studio richiesto (per i titoli di studio conseguiti in Italia) o copia del titolo di studio (per i titoli conseguiti all'estero);
    - curriculum del candidato in formato Europass;
    - documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice (solo per i candidati di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3) Ogni titolo di studio deve essere, inoltre accompagnato dalla "Dichiarazione di Valore" rilasciata dalla rappresentanza diplomatica Italiana nel paese in cui il titolo è stato ottenuto;
    - ogni altro documento richiesto dal bando (es: l'equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero);
    - ricevuta del pagamento effettuato con bonifico di € 50,00.
15. Non verranno prese in considerazione le domande carenti della suddetta documentazione, pena l'esclusione.
16. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte dal candidato o da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
17. I candidati in possesso di ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli potranno allegarla alla propria domanda di partecipazione secondo le seguenti modalità:

Documentazione	Modalità di presentazione
Titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi:	Autocertificazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000;
Altri titoli:	In copia accompagnata da dichiarazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità della copia presentata all'originale in possesso del candidato;
Pubblicazioni scientifiche	Dichiarazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000 recante l'elenco dettagliato delle pubblicazioni scientifiche che si intendono presentare ai fini della valutazione. Nel suddetto

	elenco dovranno essere riportati la tipologia della pubblicazione (es. monografia, articolo, capitolo etc.), il ruolo del candidato (es. autore, co-autore, etc.), nonché tutti gli elementi utili alla valutazione della pubblicazione. In nessun caso le pubblicazioni citate nel suddetto elenco dovranno essere allegate all'istanza di partecipazione. Particolari esigenze della Commissione giudicatrice, in ordine alla visione di dette pubblicazioni, non altrimenti reperibili, verranno comunicate al candidato che dovrà integrarle, pena la mancata valutazione delle pubblicazioni stesse, secondo i tempi e le modalità indicate nella comunicazione medesima.

ART. 4
(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice, all'interno della quale dovrà essere garantita un'adeguata parità di genere, nominata con Decreto Rettorale, sarà composta dal Responsabile Scientifico del progetto di ricerca o della convenzione che finanzia la borsa di studio o dal Referente scientifico della borsa, con funzioni di Presidente, e da altri due professori o ricercatori, in qualità di Componenti, designati dal Consiglio della struttura interessata che potrà, altresì, indicare fino a un massimo di ulteriori due professori o ricercatori, con funzione di Componenti Supplenti.
2. La Commissione potrà essere integrata, su richiesta dell'Ente finanziatore il progetto di ricerca o convenzione, con un proprio rappresentante.
3. La partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice da parte dei componenti della stessa, previo parere favorevole del Presidente, potrà avvenire anche in modalità telematica.

ART. 5
(Valutazione dei candidati)

1. La selezione dei candidati sarà basata sulla valutazione dei titoli presentati e su un esame colloquio attinente all'argomento oggetto della ricerca.
2. La valutazione dei titoli precede il colloquio.
3. La Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un massimo di 100 punti di cui 40 per i titoli e 60 per il colloquio, così articolati:
   a) Voto di Laurea: massimo 15 punti, così distribuiti:
      1 punto per ogni voto superiore a 101/110
      1 punto per la lode
   5 punti ulteriori qualora la laurea presentata ai fini dell'accesso al concorso sia Specialistica/Magistrale;
   b) massimo 25 punti attribuibili per ulteriori titoli e/o pubblicazioni eventualmente presentati dai candidati e attinenti all'attività di ricerca della borsa;
   c) massimo 60 punti attribuibili al colloquio.
4. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano complessivamente riportato un punteggio minimo complessivo di 65/100.

5. I candidati residenti all'estero o per i quali sussistano comprovati impedimenti a presentarsi fisicamente presso la sede di svolgimento dell'esame-colloquio nel giorno previsto, potranno svolgere il medesimo in modalità telematica, tramite idoneo client audio/video/web. I candidati che intendano avvalersi di tale possibilità dovranno produrre apposita motivata richiesta, redatta in carta libera e indirizzata al Responsabile del presente procedimento, da inviarsi, **entro giorni 7 (sette)** dalla data di pubblicazione del calendario d'esame, a mezzo e-mail certificata all'indirizzo pec@cert.unipa.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura "BS-RIC 87-2026 - richiesta modalità telematica". Esclusivamente per i candidati di cui al precedente art. 2, comma 2, la sopraccitata richiesta, redatta con le medesime modalità sopra indicate, potrà essere inoltrata, fermo restando il superiore termine di giorni 7, inviando la propria istanza a mezzo e-mail all'indirizzo: mail-protocollo@unipa.it
6. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice trasmetterà gli atti relativi all'esito della valutazione all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale che, verificatane la conformità al presente bando di concorso, predisporrà apposito decreto rettorale di approvazione atti.
7. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con minore età anagrafica.
8. La valutazione dei titoli e l'esame colloquio saranno intesi ad accertare il grado di competenza dei candidati nell'ambito di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando.

ART. 6
(Diario esame-colloquio)

1. Il diario dell'esame-colloquio, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e della sede in cui la medesima avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite pubblicazione presso l'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo venti giorni prima della data fissata, salvo rinuncia da parte dei candidati ai termini ufficiali di preavviso. I candidati portatori di handicap e/o diversamente abili, riconosciuti ai sensi delle vigenti normative in materia, che necessitino di speciali ausili per lo svolgimento dell'esame colloquio, dovranno produrre esplicita richiesta in tal senso, redatta in carta libera e allegata all'istanza di partecipazione, specificando l'ausilio necessario in relazione alla propria condizione.
2. La pubblicazione del predetto avviso ha valore di formale convocazione dei candidati.
3. La mancata presentazione del candidato al colloquio comporterà l'esclusione dalla procedura.

ART. 7
(Assegnazione e inizio attività)

1. Le borse vengono assegnate con Decreto Rettorale, secondo l'ordine della graduatoria di merito formulata sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice.
2. Al vincitore verrà trasmessa formale comunicazione in ordine al conferimento della borsa di studio a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, per i candidati che non siano in possesso di un indirizzo PEC, tramite e-mail all'indirizzo fornito ai fini della partecipazione al concorso.
3. Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il vincitore dovrà, a pena di decadenza, trasmettere al competente ufficio formale atto di accettazione della borsa di studio unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento;
4. L'attività di ricerca della borsa di studio potrà essere iniziata solo successivamente all'emanazione del Decreto Rettorale con il quale la stessa viene conferita e alla dichiarazione di accettazione.
5. La borsa, comunque, decorrerà dal 1° del mese successivo alla data di accettazione della borsa di studio da parte del vincitore.

6. Sarà cura del Responsabile della struttura che ha istituito la borsa, su richiesta del referente scientifico che attesta l'effettivo inizio dell'attività di ricerca, trasmettere all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale formale attestazione di inizio dell'attività di ricerca da parte del borsista.
7. Nel caso di coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del D.L. 36/2022, potranno usufruire di una borsa di studio di durata non superiore a 12 mesi

ART. 8
(Incompatibilità)

1. La contestuale fruizione della borsa di studio è incompatibile con:
   a) borsa di studio per la frequenza di corso di Dottorato di Ricerca;
   b) borsa di studio per la frequenza di Scuola di Specializzazione di cui alla Legge 398/89 e successive modifiche e integrazioni;
   c) borsa di studio per la frequenza di master;
   d) assegno di ricerca;
   e) contratto di formazione specialistica di cui alla Legge 368/99;
   f) altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite fatta eccezione per le borse di soggiorno all'estero previste dalla vigente normativa in materia;
   g) titolarità delle posizioni di cui agli art. 22, 22-bis, 22-ter e 24 della legge 240/2010;
   h) lo svolgimento di attività libero professionali in assenza di apposita autorizzazione da parte del Responsabile scientifico;
   i) la titolarità di contratti di lavoro dipendente fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa come da normativa vigente;
   j) la titolarità di rapporti di convenzione con la P.A. ovvero con la legale rappresentanza o l'appartenenza a organi deliberanti di società legate alla P.A. da suddetti rapporti.
2. L'accettazione delle borse di studio di cui al presente bando di concorso comporta la rinunzia totale alle fattispecie sopra descritte alle lettere a, b, c, d e, f, g, h, i, j, nè è ammessa la possibilità di sospensione o congelamento delle stesse.
3. Il vincitore della borsa di studio che si trovi nella condizione di iscritto a corso di Dottorato di Ricerca senza borsa o Scuola di Specializzazione di area non medica senza borsa o Master senza borsa dovrà, all'atto dell'accettazione, presentare apposita autorizzazione, rispettivamente, del Collegio di Dottorato, Consiglio della Scuola o Consiglio Didattico Scientifico del Master attestante il parere favorevole espresso dall'Organo deliberante in merito allo svolgimento dell'attività di ricerca che dovrà, comunque, essere attinente al percorso formativo dell'iscritto e valutabile ai fini del conseguimento del titolo.
4. Il vincitore della borsa di studio che svolga attività libero professionale, dovrà, all'atto dell'accettazione, presentare apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile Scientifico, fermo restando che lo svolgimento di detta attività professionale non dovrà pregiudicare il carattere continuativo della borsa di studio, di cui al successivo art. 10, comma 1, né compromettere il regolare svolgimento dell'attività di ricerca o arrecare, in altro modo, danno all'amministrazione universitaria.

ART. 9
(Erogazione della borsa)

1. Il pagamento dell'importo della borsa è effettuato in rate mensili posticipate.
2. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla trasmissione, da parte del borsista, di una relazione sull'attività svolta, accompagnata da un'attestazione di avvenuta conclusione, da parte del Referente scientifico e relativa approvazione da parte dell'organo collegiale.

ART. 10
(Sospensione, rinuncia o perdita della borsa)

1. La durata della borsa deve avere carattere continuativo.
2. Eventuali differimenti dell'inizio dell'attività, per comprovate esigenze o circostanze, possono essere autorizzati dal Direttore della struttura sentito il Referente scientifico per un massimo di un mese.
3. Potrà concedersi, altresì, l'interruzione della borsa, in via temporanea, nel caso in cui il titolare debba assentarsi per malattia di durata superiore ad un mese, o per altro grave motivo certificato.
4. Nel rispetto delle norme vigenti a tutela e sostegno della maternità e paternità, si applicherà la sospensione obbligatoria dell'attività lavorativa, come previsto dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, tenendo conto anche della flessibilità del periodo di congedo per gravidanza di cui all'art. 20 dello stesso Decreto Legislativo.
5. In tutti i casi i periodi di interruzione temporanea della borsa dovranno essere recuperati.
6. L'eventuale rinuncia è ammessa unicamente a seguito di comunicazione scritta del borsista al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale e al Referente Scientifico. In tal caso il rinunciante ha diritto a percepire il pagamento posticipato dei ratei relativi alle mensilità di attività effettivamente svolta e a eventuali frazioni sino alla data di decorrenza della rinunzia stessa. Non saranno, in ogni caso, retribuite le frazioni di mese inferiori a giorni 15 (quindici).
7. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale la dichiarazione di accettazione della borsa stessa entro i termini indicati al precedente art. 7.
8. L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca stessa, perderà, su indicazione del Referente scientifico e su conforme delibera dell'organo collegiale di riferimento, il diritto all'ulteriore fruizione della borsa.
9. Le borse che resteranno disponibili a seguito di rinuncia, mancata accettazione o decadenza dell'attività di ricerca, potranno essere riassegnate, su richiesta del Referente scientifico, per il periodo e l'ammontare residuo, ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria, purché la durata residua della borsa non sia inferiore a mesi sei.
10. Alla riassegnazione di cui al precedente comma, si procederà con apposito Decreto Rettorale.

ART. 11
(Rinnovo e proroga)

1. Le borse di studio sono rinnovabili o prorogabili una sola volta secondo le modalità previste all'art. 12 del vigente Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio post-lauream.

ART. 12
(Controlli e Sanzioni)

1. L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

ART. 13
(Norme comuni e di rinvio)

1. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, a variazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro comunque inteso.
3. Il borsista è tenuto a rispettare le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo in materia di proprietà industriale e intellettuale. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è attribuita. I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, saranno regolati secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli studi di Palermo in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
4. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento in premessa citato e dal presente bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio universitarie.

ART. 14
(Trattamento dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 15
(Responsabile del procedimento)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il funzionario responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Concetta Ceraulo, Responsabile della U.O. Borse di studio finalizzate alla ricerca.
2. Il presente bando sarà pubblicato all'Albo dell'Ateneo all'indirizzo: http://www.unipa.it/albo.html.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri

Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 11/05/2026 16:04:26